

PROGETTO "MONTI DAUNI: VALORIZZAZIONE INTEGRATA DELLE ECCELLENZE DI CARATTERE CULTURALE, RELIGIOSO, PAESAGGISTICO ED ENOGASTRONOMICO"
(CUP B29E12002170003)

**SCHEMA DI ACCORDO
TRA**

L'Agenzia Regionale del Turismo (ARET) Pugliapromozione, di seguito denominata **Pugliapromozione**, con sede legale in Bari alla Piazza Aldo Moro 33/a, CAP 70121 (c.f. 93402500727), in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale ad interim Dott. Matteo Minchillo, domiciliato per la carica nella sede legale dell'Agenzia, in applicazione delle leggi vigenti ed in attuazione degli strumenti di intervento attivi a livello comunitario, nazionale e regionale, in qualità di responsabile per la esecuzione del progetto "Monti Dauni – valorizzazione integrata delle eccellenze di carattere culturale, religioso, paesaggistico ed enogastronomico”

E

Il Comune di San Giovanni Rotondo, di seguito denominato **Comune**, con sede legale in Piazza dei Martiri, 5, 71013 San Giovanni Rotondo FG, C.F. 83001510714, nella persona il Sindaco Dott. Costanzo Cascavilla, domiciliato per la carica nella sede del Comune;

PREMESSO CHE:

- La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare l'art. 1, comma 1228, come modificato dall'art. 18 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dispone l'autorizzazione di una spesa di 48 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 per il cofinanziamento di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale e per il recupero della sua competitività sul piano internazionale;
- Con la legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), sono state apportate riduzioni alla dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione delle iniziative progettuali stabilite dall'articolo 1, comma 1228 e s.m.i., rideterminata in € 118.065.054,00 per le annualità 2007, 2008 e 2009;
- La Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome, ha ritenuto di dover dare attuazione all'art. 1, comma 1228 e s.m.i. attraverso un unico Protocollo di intesa da concludersi esclusivamente tra Governo, Regioni e Province Autonome atto a stabilire le finalità, i contenuti e i criteri di attuazione degli interventi nonché appositi Accordi di Programma con le Regioni territorialmente interessate;
- Pertanto in data 24 giugno 2010 è stato sottoscritto il conseguente Protocollo di intesa tra il Ministro per il Turismo ed il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- L'art. 6 del Protocollo d'intesa disciplina la valutazione dei progetti di eccellenza ad opera dell'apposita Commissione paritetica, stabilendo, al comma 6, che all'esito della positiva valutazione dei progetti, il Dipartimento provvede al loro cofinanziamento attraverso accordi di programma con le Regioni territorialmente interessate, adottando il decreto delle assegnazioni delle risorse;
- L'art. 10 del suddetto Protocollo d'intesa stabilisce che il Dipartimento per il turismo provvede al trasferimento del 40% a titolo di anticipazione e al successivo trasferimento del 50% per i successivi stati di avanzamento, e al trasferimento del residuo 10%, successivamente alla data di positiva ultimazione dei lavori, da accertarsi da parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;
- Con la “manovra finanziaria” approvata dal Governo con il Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, è stata apportata un'ulteriore decurtazione all'importo complessivo per

L'attuazione delle iniziative progettuali di cui al citato Protocollo di Intesa, per cui la dotazione finanziaria rideterminata ammonta ad € 112.697.956,99;

- La Regione Puglia ha inteso proporre, a valere sulle risorse previste dall'art 1, comma 1228 della legge 2006, un progetto a carattere regionale denominato **“Monti Dauni – valorizzazione integrata delle eccellenze di carattere culturale, religioso, paesaggistico ed enogastronomico”** di seguito indicato come “Monti Dauni” giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 643 del 05/04/2011;
- Il costo complessivo del citato progetto è di € 3.597.544,00, di cui € 3.237.792,00, pari al 90% del costo complessivo del progetto, rappresenta la quota di finanziamento statale previsto dalla legge n. 296/2006, mentre la spesa residua di € 359.752,00, pari al 10% della spesa complessiva, rappresenta la quota di cofinanziamento a carico della Regione beneficiaria/altri soggetti;
- La proposta progettuale “Monti Dauni”, sottoposta al vaglio della Commissione paritetica Stato/Regioni, di cui all'art.6 del citato Protocollo di intesa, è stata valutata positivamente con nota n. DSCT 0010975 P-4.30.4 del 25/07/2011;
- Pertanto la Regione Puglia, ai fini del completamento della procedura:
 - o ha approvato, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2807 del 12/12/2011, lo schema di Accordo di programma e i relativi allegati, trasmesso alle Regioni dal Coordinamento Turismo con nota DSCT 15672P-4.30.4 del 14/11/2011;
 - o ha preso atto - tramite nota Prot. n. 1317 P-4.30.1 dell'8 febbraio 2012 del Dipartimento del turismo indirizzata al Coordinamento degli Assessori regionali e al Coordinamento tecnico in materia di turismo - dell'intervenuta ulteriore riduzione proporzionale del contributo statale relativo ai progetti di eccellenza per le sole Regioni a statuto ordinario;
 - o ha inteso non modificare la quota relativa al cofinanziamento regionale già destinata e pari ad € 359.752,00;
 - o ha sottoscritto, in data 17 febbraio 2012 con l'allora Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ora Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie), l'Accordo di programma per la realizzazione del progetto “Monti Dauni” nel quale si individuano il costo complessivo – a seguito degli accantonamenti operati per legge sulle risorse finanziarie statali – in € 3.455.194,00 con un cofinanziamento statale pari a € 3.095.442,00, nonché le puntuali modalità di trasferimento delle risorse in coerenza con il citato Protocollo d'intesa;
 - o ha approvato con Determina Dirigenziale n. 4 del 19/01/2012, il Piano esecutivo a cura della Regione Puglia relativo al progetto in parola;
- Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo del 28 febbraio 2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 maggio 2012 al Reg. n. 4 Fog/n. 153, parte integrante del presente provvedimento, è stato disposto l'impegno di spesa complessivo a favore della Regione Puglia, quale cofinanziamento statale per il progetto “Monti Dauni” di cui al citato Accordo di programma, per € 3.095.442,00;
- Con nota prot. 4505 del 13/07/2012, la Regione ha trasmesso al Dipartimento, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) del citato Accordo, la seconda parte del Piano esecutivo di progetto richiedendo contestualmente il trasferimento della quota del 40% del cofinanziamento statale;
- Con nota 10/08/2012 prot. DSCT 0008959P-4.30.1, acquisita agli atti del Servizio Turismo della Regione in data 31/08/2012, prot. AOO_056-0005166, è stata comunicata l'approvazione da parte del Dipartimento della seconda parte del Piano esecutivo da cui ne discende, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. C, dell'Accordo, che entro 90 gg occorre dare avvio ai lavori relativi al progetto;
- L'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione, all'art.10 (Strutture di riferimento), comma 1, reca la designazione dell'Agenzia Pugliapromozione, da parte del Beneficiario, quale riferimento per la esecuzione del progetto di cui all'Accordo medesimo;

- Con DGR n. 2213 del 31.10.2012 è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione per l'anno 2012, approvato con legge regionale del 22 dicembre 2011 n. 39, per un importo complessivo di € 3.095.442,00, giusto Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del Turismo del 28/02/2012 sopra richiamato, corrispondente al contributo finanziario di cui all'accordo di programma stipulato in data 17/02/2012 tra il Dipartimento e la Regione Puglia per la realizzazione del progetto "Monti Dauni: valorizzazione integrata delle eccellenze di carattere culturale, religioso, paesaggistico ed enogastronomico";
- Con D.D. n. 211 del 22.10.2012 il Servizio Turismo della Regione Puglia ha provveduto all'impegno dell'intero cofinanziamento regionale per la complessiva somma di € 359.752,00 nonché all'adozione della Convenzione con l'Agenzia regionale Pugliapromozione in qualità di "responsabile per la esecuzione del progetto" di cui all'Accordo "Progetti di Eccellenza per lo Sviluppo e la Promozione del Sistema Turistico Nazionale";
- In data 06.11.2012 Pugliapromozione, in qualità di responsabile per la esecuzione del progetto Monti Dauni, ha sottoscritto con la Regione Puglia la Convenzione per la realizzazione del progetto, di cui all'Accordo "Progetti di Eccellenza per lo Sviluppo e la Promozione del Sistema Turistico Nazionale";
- Con decreto del 23 giugno 2016 il Ministero dei beni e delle attività culturali e Turismo (di seguito anche MIBACT) ha prorogato il termine di conclusione del progetto al giorno 30 settembre 2017, ivi comprese le attività di rendicontazione;

PREMESSO, INOLTRE CHE:

- Pugliapromozione, l'Agenzia Regionale del Turismo (istituita con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 176 del 2011 – come previsto dalla Legge Regionale n.1 del 2002, modificata dalla L.R. 18/2010), è lo strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell'immagine unitaria della Regione e promozione turistica locale, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con Regolamento n. 9 del 13.05.2011;
- Pugliapromozione, a norma del Regolamento Regionale n. 9 del 2011 "promuove la conoscenza e l'attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze", "promuove e qualifica l'offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell'ambito degli interventi di settore; promuove inoltre l'incontro fra l'offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo", "promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché di tutti i "turismi" attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti connessi", "sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell'intero territorio regionale, "svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari", "realizza progetti promozionali su incarico della Regione", "svolge su delega della Regione le funzioni di Osservatorio Turistico Regionale in osservanza dell'art. 2 della l.r. 1/2001 lett. c) e d)", "provvede ad attuare ogni altro compito assegnato dalla Regione";

CONSIDERATO CHE:

- Il Progetto esecutivo "Monti Dauni" contiene la scheda anagrafica, la strategia, l'analisi di contesto, i tempi di realizzazione, la descrizione delle linee di intervento, gli indicatori di risultato, il piano finanziario complessivo, nonché la puntuale descrizione delle attività da realizzare per ogni intervento, corredate da idonei indicatori di realizzazione, il quadro logico degli interventi, il cronoprogramma delle attività ed il piano finanziario ed economico di dettaglio;
- Il programma di interventi prevede la realizzazione del progetto a regia regionale dell'Agenzia per la creazione di una "Destinazione Monti Dauni" attraverso l'analisi quali-quantitativa dell'offerta, il rafforzamento e la

creazione di itinerari e percorsi turistici da collegare con la Via Francigena e il sostegno al territorio nei mercati turistici;

- La Convenzione sottoscritta tra Pugliapromozione e la Regione Puglia per l'attuazione del progetto, all'articolo 4, dispone che: *“L'attuazione di interventi e azioni previste dalla seguente convenzione, avverrà inoltre anche attraverso convenzioni e accordi con altre amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del Dlg 165/01, con soggetti partecipati da amministrazioni pubbliche, oltre con i soggetti e le associazioni operanti sul territorio che costituiscono il partenariato territoriale che ha aderito alla fase di proposta e presentazione del progetto di cui alla presente convenzione”*;
- Il progetto esecutivo “Monti Dauni”, approvato dalla Regione Puglia e allegato alla Convenzione con Pugliapromozione, prevede tra l'altro:
 1. Linea di intervento 1: Governance di Progetto e definizione del “prodotto territorio”
 - Attività 1: Partenariato, governance di progetto, finalità e metodo
 - Attività 2: Analisi dell'offerta territoriale e definizione dei prodotti
 2. Linea di intervento 2: Infrastrutturazione leggera
 - Attività 1: Infrastrutturazione leggera
 - Attività 2: Segnaletica d'area
 - Attività 3: illuminazione della Cattedrale di Troia
 - Attività 4: sede del centro Servizi e della DMO (Destination Management Organization)
 - Attività 5: Animazione territoriale
 3. Linea di intervento 3: Tutoraggio, Qualificazione e Promozione
 - Attività 1. Tutoraggio/ accompagnamento alla qualificazione
 - Attività 2: Marchio d'area e commercializzazione
 - Attività 3: Promozione
 - Attività 4: monitoraggio e valutazione dell'efficacia;
- Il Piano esecutivo del Progetto di eccellenza “Monti Dauni” alla Linea di intervento 2, evidenzia come il territorio dell'intera provincia di Foggia sia percorso da cammini millenari di pellegrini che assumono particolare valore per la devozione suscitata dal Santuario di Monte Sant'Angelo il cui tratto storico attraversa l'intero territorio dei Monti Dauni;
- Il Progetto di eccellenza “Monti Dauni” prevede opere di infrastrutturazione leggera e messa in sicurezza dei percorsi della Via Francigena;
- Con DGR n. 1174 del 01.07.2013 la Regione Puglia si è dotata di un tracciato ufficiale delle Vie Francigene;
- Il Progetto di eccellenza “Monti Dauni” costituisce la condizione per l'identificazione e la promozione di una destinazione turistica efficace che integri, con il grande appeal della contigua area del Gargano, anche le altre aree regionali interessate dalla Via Francigena e dal turismo religioso e spirituale;
- Nell'ambito del progetto di eccellenza “Monti Dauni” è stato finanziato l'intervento che ha riguardato l'infrastrutturazione leggera del tratto Faeto- Troia – Lucera, realizzato in esecuzione del progetto elaborato dalla Provincia di Foggia. L'intervento ha riguardato la messa in sicurezza del tracciato e la realizzazione di aree di sosta e segnaletica sul primo tratto pugliese della Via Francigena ai confini con la Campania, dai Comuni di Celle San Vito e Faeto fino a Lucera . Si tratta dei primi 45Km di tracciato ufficiale che già sono divenuti fruibili per camminatori, viandanti e pellegrini.
- In parallelo all'esecuzione dei lavori e al fine di coordinare le iniziative future sulla Via Francigena, si è costituita nel maggio 2016 l'Associazione dei Comuni Foggiani – ACF. L'associazione ha promosso l'accordo con Pugliapromozione al fine di intervenire e ottimizzare i percorsi che la Via Francigena sviluppa in provincia di Foggia;
- In data 13.07.2017 è stata firmata una prima Convenzione esecutiva che destina un importo pari ad € 240.000,00 ad un gruppo di Comuni, con capofila San Giovanni Rotondo;

- Con prot. n. 13341 del 12.09.2017 Pugliapromozione ha assunto agli atti il progetto definitivo relativo alla mappatura, infrastrutturazione leggera e segnaletica del tratto garganico della Via Francigena. Il tracciato parte da San Marco in Lamis, prosegue lungo la Valle di Stignano, percorre il territorio di San Giovanni Rotondo e si conclude al santuario di San Michele a Monte Sant'Angelo;
- Il progetto definitivo è finalizzato al ripristino/manutenzione del Piano sentiero e alla realizzazione di interventi per l'adeguamento della segnaletica (impianto di pannelli di insieme, tabelle inizio sentiero, direzionali di località, interpretative, segnaletica orizzontale), al fine di uniformare la percorribilità e la fruibilità il più possibile su tutto l'itinerario;

CONSIDERATO INFINE CHE

- Con DD del DG n. xxx/2017 Pugliapromozione ha approvato lo schema di accordo di accordo con il Comune di San Giovanni Rotondo

VISTO:

- Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
- Il CUP B29E12002170003;
- Il Piano esecutivo dei "Monti Dauni"

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:

Art.1 (Premessa)

1. Le premesse, gli allegati, gli atti normativi e amministrativi ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, obbligando le parti alla loro osservanza.

Art.2 (Oggetto)

1. Oggetto dell' Accordo è la realizzazione del progetto di "Infrastrutturazione leggera e segnaletica del tratto garganico" della via francigena;
2. Il tracciato parte da San Marco in Lamis, prosegue lungo la Valle di Stignano, percorre il territorio di San Giovanni Rotondo e si conclude al santuario di San Michele a Monte Sant'Angelo;
3. Il Comune di San Giovanni Rotondo, si impegna a realizzare le attività previste e disciplinate dal progetto definitivo assunto agli atti da Pugliapromozione con prot. n. 13341 del 12.09.2017 di importo complessivo pari ad € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) e parte integrante del presente accordo.
4. Il servizio è affidato ai sensi dell' art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
5. Il Comune si impegna a fornire, per l'intero periodo di validità del presente contratto, il servizio e le prestazioni elencate nel presente articolo ed articolate nel progetto definitivo All. 1 all'accordo stesso e parte integrante;
6. Nella realizzazione delle attività di cui al presente articolo il Comune di San Giovanni Rotondo è tenuto in particolare:
 - all'osservanza della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici e specificatamente il Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

- ad applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26.10.2006 e s.m.i. in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- ad applicare e rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 15 del 20.06.2008 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa ed in particolare le disposizioni di cui all'art. 22 in tema di conferimento di incarichi professionali e consulenza esterna;
- ad applicare e rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e rendere edotti eventuali sub contraenti dei predetti obblighi.

Art. 3 **(Obblighi di diligenza)**

1. Le parti sono tenute alla massima diligenza nell'adempimento delle prestazioni previste ai sensi del presente accordo.
2. Il Comune di San Giovanni Rotondo predispone tutta l'organizzazione necessaria per il proficuo svolgimento delle attività e si obbliga a partecipare a tutti gli incontri che Pugliapromozione riterrà opportuno effettuare per verificare lo stato di attuazione e realizzazione delle attività pattuite.
3. Il Comune di San Giovanni Rotondo, si impegna a comunicare a Pugliapromozione, tempestivamente, il nominativo del RUP onde consentire il rispetto della realizzazione delle attività e a consegnare all'ARET una specifica relazione sulle attività svolte e i risultati raggiunti fino a quel momento.

Art. 4 **(Modalità di esecuzione)**

1. Per l'attuazione delle attività previste dal presente contratto, l'affidatario si avvarrà del proprio personale nonché di consulenti e/o collaboratori scelti in base a riconoscibili requisiti di comprovata esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto del lavoro.
2. Il Comune si impegna a fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale, leale, secondo la migliore etica professionale ed in particolare si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione necessari per il migliore svolgimento delle attività.
3. Il Comune è tenuto, nell'espletamento del proprio servizio, al rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali.
4. Il Comune dovrà rendersi disponibile ad incontri, momenti di raccordo, nell'ottica complessiva di favorire la più ampia e trasparente attuazione del servizio ed alla partecipazione a gruppi/tavoli di lavoro.
5. Il Comune dovrà assicurare l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite, anche incidentalmente o fortuitamente, nell'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, nel rispetto delle norme nazionali sulla privacy.
6. Ogni attività deve essere svolta d'intesa con il Responsabile unico del procedimento (RUP) del progetto di eccellenza "Monti Dauni".

Art. 5 **(Quadro finanziario e spese ammissibili)**

1. Per l'attuazione delle attività previste nel presente accordo e nel progetto esecutivo ad esso allegato, Pugliapromozione corrisponderà al Comune di San Giovanni Rotondo l'importo complessivo di **€ 240.000,00 (duecentoquarantamila/00)** a titolo di rimborso spese effettivamente sostenute e rendicontate.

2. Le spese ammissibili sono quelle previste dal DPR n. 196 del 03/10/2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.
3. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi onnicomprensivi di qualsivoglia imposta, onere o spesa straordinaria.

Art. 6

(Trasferimento risorse finanziarie)

1. Pugliapromozione trasferirà le risorse finanziarie relative al progetto secondo le seguenti modalità:
 - a. Il 50% dell'importo complessivo, come indicato dall'art. 5 comma 1, quale prima anticipazione, a seguito di sottoscrizione del presente accordo e richiesta di prima anticipazione secondo le modalità previste dalle Linee guida della rendicontazione allegate al presente accordo quale parte integrante di quest'ultimo;
 - b. Il 50%, dell'importo complessivo, a titolo di saldo a seguito di una relazione tecnica a cura del Comune di San Giovanni Rotondo che verifichi la positiva ultimazione delle attività e indichi in modo analitico il raggiungimento integrale degli obiettivi e della spesa complessiva del progetto, e con allegati gli output prodotti nell'espletamento del servizio (foto, brochure, manifesti, rassegna stampa, ecc).
2. Pugliapromozione prima di procedere al pagamento del saldo finale, accerterà la conformità dell'esecuzione del contratto alle previsioni di riferimento, ai sensi degli artt. 312 e seg. del DPR n. 207/2010.
4. I pagamenti di competenza dell'affidatario saranno effettuati a mezzo di mandati di pagamento diretti al Comune di San Giovanni Rotondo, C.F. 83001510714, a valere sul conto corrente bancario indicato nel documento relativo alla tracciabilità dell'Affidatario.
5. I documenti contabili devono essere accompagnati dalla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 7 e all'autocertificazione DURC se richiesta.

Art. 7

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il Comune è tenuto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i.
2. Nei contratti stipulati tra affidatario e eventuali sub-appaltatori è inserita un'apposita clausola con cui ciascuno assume i rispettivi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Il Comune comunica a Pugliapromozione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, comunicando altresì le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul predetto conto.
4. Ogni pagamento effettuato relativo al servizio oggetto del presente accordo deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato che è il seguente CUP B29E12002170003 e il Codice Identificativo di Gara (CIG).

In tutti i casi in cui i pagamenti siano eseguiti senza avvalersi di banche e/o Poste Italiane s.p.a. è prevista la risoluzione di diritto del presente accordo ai sensi di legge.

Art. 8

(Varianti progettuali)

1. E' possibile modificare la struttura dei costi del progetto definitivo a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del progetto e previa approvazione di Pugliapromozione che dovrà valutare che la variante progettuale non modifichi l'impianto del progetto così come approvato. Sarà cura del Comune comunicare tempestivamente tali varianti e le relative motivazioni a Pugliapromozione.

2. Non potranno essere apportate varianti sostanziali (variazioni al contenuto delle attività ovvero modifiche della struttura dei costi superiori al 20% dell'importo complessivo del progetto) al progetto in corso d'opera se non espressamente approvate da Pugliapromozione.
3. In ogni caso le varianti non potranno comportare oneri aggiuntivi per Pugliapromozione.

Art. 9

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo produce effetti a decorrere dalla sua sottoscrizione e per tutto il periodo della durata delle attività relative all'accordo in oggetto.
2. Il presente accordo ha **durata di circa 2 mesi** a decorrere dalla data della sua **sottoscrizione e comunque non oltre il 20 novembre 2017**, inviando apposita e analitica comunicazione di inizio attività a Pugliapromozione, a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo montidaunipp@pec.it, contenente tra l'altro il nominativo del Rup.

Art. 10

(Modifiche all'Accordo)

1. Ogni modifica e/o integrazione del presente accordo dev'essere redatto in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Art. 11

(Proroghe)

1. Eventuali proroghe rispetto alla tempistica definita dal cronoprogramma delle attività, tali da spostare in avanti il termine delle attività, devono essere concesse espressamente da Pugliapromozione, previa richiesta adeguatamente motivata con un preavviso di almeno 1 settimana.

Art. 12

(Risoluzioni)

1. Pugliapromozione ha facoltà di risolvere il presente accordo in caso di inadempimento del Comune, previa costituzione in mora e diffida ad adempiere entro 15 giorni. Decorso tale termine senza che la prestazione sia eseguita, il presente accordo si intende risolto di diritto.
2. Si considera inadempimento anche il ritardo ingiustificato nell'esecuzione delle prestazioni dovute.
3. Il Comune è tenuto altresì al risarcimento dei danni materiali e/o immateriali che Pugliapromozione dimostri di avere subito a seguito dell'inadempimento.

Art. 13

(Controlli e verifiche)

1. Pugliapromozione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sullo stato di avanzamento delle attività da realizzare.
2. Tali verifiche non sollevano il Comune dalla responsabilità della diligente e tempestiva esecuzione delle attività concordate.
3. Nel caso si accerti il mancato rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, salva l'eventuale rilevanza penale, si procede alla revoca del contributo previsto a titolo di rimborso e al recupero delle somme già corrisposte.

Art. 14

(Risoluzione per impossibilità sopravvenuta)

1. In caso di impossibilità sopravvenuta ad adempiere, il Comune è tenuto a restituire quanto già ricevuto a titolo di anticipazione del rimborso spese ai sensi dell'art. 6.
2. Nell'ipotesi in cui il Comune non fosse più in grado di assicurare l'adempimento dell'intera prestazione, ma solo di una parte di essa, la misura del corrispettivo dovuto a titolo di rimborso spese deve intendersi proporzionalmente ridotta.
3. Diversamente, qualora Pugliapromozione non abbia interesse all'adempimento parziale, può esercitare il diritto di risoluzione del presente accordo.

Art. 15

(Responsabilità verso i terzi)

1. Pugliapromozione non assume alcuna responsabilità nei confronti dei terzi con cui il Comune abbia stretto accordi o altre intese finalizzate allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.
2. Pugliapromozione non subentra in alcun caso nei rapporti di lavoro già in essere o di quelli instaurati dal Comune per l'attuazione delle prestazioni convenute.
3. Il Comune è tenuto a sollevare e a tenere indenne Pugliapromozione, in via incondizionata ed irrevocabile, da ogni responsabilità inerente i rapporti di lavoro con personale addetto alle attività concordate, con particolare riferimento a retribuzioni, trattamenti retributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, trattamento di fine rapporto, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie eventualmente non godute e ogni altra analoga pretesa.
4. La clausola di manleva di cui al comma precedente si applica anche ai rapporti con collaboratori occasionali, consulenti, ausiliari, fornitori di cui il Comune si avvalga per l'attuazione della presente convenzione.

Art. 16

(Normativa del lavoro)

1. Il Comune osserva tutte le norme di legge vigenti in materia lavoristica, previdenziale, assicurativa e salariale nei confronti del personale dipendente o di altri collaboratori.
2. Nel dare attuazione alla presente, il Comune è tenuto ad osservare in particolare le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 26.10.2006 in materia di contrasto del lavoro irregolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi.
3. Il Comune è tenuto ad osservare, altresì, le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 15 del 20.6.2008 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa ed, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 21 sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza esterna.

Art. 17

(Informazione e pubblicità)

1. Il materiale informativo e pubblicitario eventualmente prodotto in attuazione del presente accordo deve contenere:
 - a. L'emblema del MIBACT, lo stemma della Regione Puglia e il Logo di Pugliapromozione;
 - b. l'indicazione del fondo di riferimento, ovvero "Progetto di eccellenza Monti Dauni".

Art. 18

(Definizione delle controversie)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Pugliapromozione e il Comune dovranno essere sottoposte ad un tentativo di risoluzione bonaria.
2. Non è concesso in ogni caso ricorso all'arbitrato.
3. Per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere merito all'esecuzione e all'interpretazione del presente contratto è competente l'A.G.O. di Bari .

Art. 19

(Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie)

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del codice civile e tutte le norme vigenti in materia.
2. Si applica altresì la normativa comunitaria e regionale sulle modalità di gestione e rendicontazione dei progetti finanziati.

Letto, confermato e sottoscritto in Bari, addì XXX/XX/XXXX

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Il Sindaco

Dott. Costanzo Cascavilla

PUGLIAPROMOZIONE

Il Direttore Generale ad Interim

Dott. Matteo Minchillo